



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

13.1.2014

B7-0024/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE
(2013/2960(RSP))

Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak
a nome del gruppo ALDE

**Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE
(2013/2960(RSP))**

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 20, 21, 45, 47 e 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE¹,
- visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione²,
- visti il regolamento (CE) n. 883/2004³ relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che ne stabilisce le modalità di applicazione⁴,
- vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo "Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza" (COM(2013)0837),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010 dal titolo "Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi" (COM(2010)0373),
- vista la dichiarazione rilasciata da Viviane Reding, vicepresidente della Commissione, al Consiglio "Giustizia e affari interni" del 5 dicembre 2013 sulla libera circolazione,
- vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁵,
- vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione⁶,
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il diritto dei cittadini dell'UE di circolare liberamente e di abitare in

¹ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

² GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

³ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁴ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁵ GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 6.

⁶ OJ C 257 E del 6.9.2013, pag. 74.

qualsiasi Stato membro, insieme ai familiari, è una delle quattro libertà fondamentali sancite dal diritto dell'Unione e rappresenta una pietra miliare dell'integrazione europea;

- B. considerando che la libertà di circolazione è un diritto garantito a tutti i cittadini europei, indipendentemente dall'esistenza di potenziali controlli alle frontiere previsti da alcuni Stati membri per l'ingresso di cittadini dell'Unione nel loro territorio; che la non appartenenza all'area Schengen di alcuni Stati membri non ha ripercussioni sul diritto di tutti i cittadini dell'UE di circolare liberamente sul territorio dell'Unione;
- C. considerando che il diritto dei cittadini dell'UE di risiedere ovunque nell'Unione si applica a tutti i cittadini dell'UE senza restrizioni, ma è subordinato alla condizione, stabilita nella direttiva 2004/38/CE, che dopo tre mesi il cittadino dell'UE in questione provi di disporre di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere a carico dello Stato membro ospitante;
- D. considerando che i lavoratori dell'UE beneficiano di tale diritto dagli anni Sessanta; che il trattato di Maastricht ha riconosciuto il diritto alla libera circolazione di tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente dal fatto che siano economicamente attivi; che la possibilità di circolare liberamente per scopi non lavorativi, ad esempio per la pensione, lo studio o per accompagnare un familiare, è ormai una caratteristica essenziale della cittadinanza dell'UE;
- E. considerando che risulta impossibile coprire due milioni di posti di lavoro vacanti nell'UE a causa della scarsa mobilità e che nel contempo l'Unione registra un livello di disoccupazione senza precedenti; che la libera circolazione dei lavoratori rappresenta un esempio socioeconomico positivo sia per l'UE che per gli Stati membri, essendo una pietra miliare per l'integrazione europea, lo sviluppo economico, la coesione sociale e il miglioramento individuale a livello professionale nell'Unione, che contrasta gli effetti negativi della crisi economica e consolida il ruolo dell'Unione quale potenza economica rafforzata, in grado di far fronte alle sfide del cambiamento globale;
- F. considerando che i flussi di mobilità sono principalmente determinati dal fabbisogno di manodopera e in un'epoca di squilibri tra domanda e offerta di lavoro a livello europeo le barriere transitorie possono ostacolare lo sviluppo economico delle imprese europee e il diritto di lavorare e risiedere nel territorio di un altro Stato membro;
- G. considerando che dal 1° gennaio 2014 sono state abolite le disposizioni transitorie per la libera circolazione dei lavoratori bulgari e rumeni;
- H. considerando che il principio della parità di trattamento o della non discriminazione implica che tutti i cittadini dell'UE abbiano gli stessi diritti e obblighi dei cittadini del paese in cui vivono (il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 sono fondati su tale principio); che ogni Stato membro stabilisce il proprio sistema nazionale di sicurezza sociale e che a livello di Unione i sistemi nazionali di sicurezza sociale sono coordinati ma non armonizzati;
- I. considerando che la recente evoluzione delle nostre società, segnatamente in ragione del mutamento industriale, della globalizzazione, delle nuove modalità di lavoro, del cambiamento demografico e dello sviluppo dei mezzi di trasporto, richiede un grado più

elevato di mobilità tra i lavoratori;

- J. considerando che, nell'attuale crisi economica che interessa l'Europa, le rimesse che i lavoratori mobili inviano ai paesi di origine possono avere un effetto positivo netto sulla bilancia dei pagamenti di tali paesi; che, tenuto conto della situazione demografica di molti Stati membri, la loro crescita e stabilità economica futura dipenderà dai lavoratori provenienti da altri Stati membri;
 - K. considerando che, grazie alla libertà di circolazione dei lavoratori nell'UE, migliaia di disoccupati, in particolare i giovani senza prospettive di trovare lavoro a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria che interessa l'Europa, hanno trovato un impiego in un altro Stato membro;
 - L. considerando che i cittadini dell'UE ritengono la libera circolazione il diritto più strettamente associato alla cittadinanza europea, il risultato più positivo conseguito dall'UE nonché un fattore che apporta benefici economici al proprio paese;
 - M. considerando che il Consiglio ha ribadito il proprio sostegno alla libera circolazione e ha riconosciuto i vantaggi reciproci che ne derivano, ad esempio in occasione di un recente dibattito del Consiglio "Giustizia e affari interni" (8 ottobre 2013, 5-6 dicembre 2013);
 - N. considerando che, in vista delle imminenti elezioni europee, la libera circolazione dei cittadini dell'UE è uno dei punti della campagna elettorale di alcuni partiti politici; che vi è il rischio che tale dibattito, se non affrontato razionalmente, possa portare a cercare un capro espiatorio nei cittadini di alcuni Stati membri o nei lavoratori mobili dell'UE e possa causare un aumento del razzismo e della xenofobia;
1. invita gli Stati membri a onorare i loro obblighi imposti dal trattato per quanto concerne le norme dell'UE relative alla libera circolazione e a garantire il rispetto del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale alla libera circolazione in tutti gli Stati membri;
 2. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la rigorosa applicazione del diritto dell'Unione così da garantire che tutti i lavoratori dell'UE godano dello stesso trattamento e non subiscano discriminazioni per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di occupazione e di lavoro, la retribuzione, il licenziamento nonché le prestazioni sociali e le agevolazioni fiscali, garantendo in tal modo la leale concorrenza tra le imprese; esorta inoltre le autorità nazionali a contrastare qualunque limitazione ingiustificata o ostacolo al diritto alla libera circolazione dei lavoratori come pure il loro sfruttamento;
 3. rammenta che la libera circolazione dei lavoratori conferisce a ogni cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza, il diritto di recarsi liberamente in un altro Stato membro per lavorare e/o risiedervi a fini lavorativi;
 4. respinge del tutto ogni proposta di fissare un limite massimo per il numero di migranti dell'UE poiché sarebbe in contraddizione con il principio di libera circolazione delle persone sancito dal trattato; fa notare che la mobilità dei lavoratori contribuisce alla competitività dell'economia europea;
 5. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione (COM(2013)0837) che

definisce cinque azioni volte ad aiutare gli Stati membri e le autorità locali ad applicare la normativa e gli strumenti dell'UE sfruttandone tutte le potenzialità; sostiene appieno, in questo contesto, le seguenti azioni, da attuare congiuntamente con gli Stati membri: aiuto agli Stati membri per combattere i matrimoni simulati (manuale); aiuto alle autorità per l'applicazione della normativa dell'UE di coordinamento in materia di sicurezza sociale (guida pratica); aiuto alle autorità per il superamento dei problemi legati all'inclusione sociale (finanziamento); scambio delle migliori pratiche tra le autorità locali; formazione e sostegno alle autorità locali ai fini dell'applicazione della normativa UE in materia di libera circolazione;

6. sostiene la proposta della Commissione, presentata nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione, di riformare il regolamento relativo al coordinamento in materia di sicurezza sociale al fine di estendere da tre a sei mesi il periodo minimo obbligatorio in cui gli Stati membri di origine sono tenuti a erogare prestazioni ai loro cittadini; ritiene che una simile proposta contribuirà a garantire sicurezza alle persone in cerca di lavoro che si spostano verso altri paesi dell'Unione e a ridurre gli oneri fiscali a carico degli Stati membri ospitanti;
7. sottolinea che l'economia europea necessita di sforzi volti a rafforzare, invece di limitare, la libera circolazione e la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione e invita gli Stati membri ad assicurare la libera circolazione di tutti i cittadini e lavoratori onde consentire lo sviluppo di un vero e proprio mercato del lavoro dell'Unione, eliminare le strozzature e permettere ai lavoratori dell'UE di spostarsi verso zone in cui le loro competenze sono richieste;
8. rammenta che il fatto di lavorare in un altro Stato membro comporta l'obbligo per i cittadini di contribuire al suo sistema di sicurezza sociale e, di conseguenza, anche il diritto di accedervi;
9. si rammarica ed esprime preoccupazione per il legame inesatto e fuorviante stabilito da alcuni mezzi di comunicazione e attori politici, a livello nazionale ed europeo, tra i cittadini dell'Unione provenienti da altri Stati membri e il ridotto numero di abusi del sistema, e chiede agli Stati membri di intervenire per impedire tali abusi, anche da parte dei propri cittadini; accoglie favorevolmente, a tale proposito, l'iniziativa della Commissione di aiutare le autorità nell'applicare la normativa dell'UE di coordinamento in materia di sicurezza sociale nonché la guida pratica per determinare la "residenza abituale";
10. rammenta che non vi è alcun supporto statistico all'eventuale nesso tra la mobilità dei lavoratori dell'UE e la generosità del sistema di protezione sociale del paese ospitante;
11. invita gli Stati membri e i governi a non incolpare i cittadini di altri Stati membri per le dure conseguenze della crisi economica e finanziaria, bensì ad accogliere favorevolmente la loro presenza nonché a sensibilizzare i propri cittadini in merito al contributo apportato da tali lavoratori all'economia del paese che li ospita;
12. sottolinea che è necessario sostenere le città nella realizzazione di programmi di istruzione e integrazione per i migranti dell'UE;

13. invita la Commissione e il Consiglio a permettere una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi, soprattutto per quanto concerne la loro riassegnazione qualora gli Stati membri non abbiano utilizzato in tempo le dotazioni a loro disposizione; sottolinea che la Commissione dovrebbe rispettare le competenze degli Stati membri nel settore della protezione sociale; invita la Commissione a non aumentare la burocrazia negli Stati membri richiedendo un inopportuno esame dei singoli casi;
14. incoraggia la Commissione a proseguire i suoi sforzi attuali per garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino integralmente e correttamente la direttiva 2004/38/CE, facendo pieno uso del suo potere di avviare procedure d'infrazione; invita gli Stati membri a eliminare gli attuali ostacoli di natura giuridica e pratica al diritto dei cittadini di circolare liberamente e a non introdurre procedure amministrative onerose e ingiustificate né tollerare pratiche inaccettabili che limitano l'applicazione di tale diritto;
15. ribadisce le sue precedenti richieste agli Stati membri di garantire la libera circolazione per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, senza discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale o della nazionalità; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un'unione registrata, ai membri del nucleo familiare di un cittadino dell'Unione e ai partner con cui un cittadino dell'UE abbia una relazione stabile e debitamente attestata, ivi compresi i membri di coppie dello stesso sesso, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; invita la Commissione, a tale proposito, a garantire la rigorosa applicazione della direttiva;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.